

La nuova legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto.

Il contesto nazionale ed internazionale in cui è stata approvata, i suoi contenuti, le sue conseguenze pratiche.

Il testo di legge approvato è un testo che ha avuto un iter abbastanza complesso: nato dalla unificazione di ben 13 disegni di legge, è stato oggetto di esame e di modifiche in sede di molteplici sessioni della Commissione Giustizia del Senato, anche se alla fine la decisione del governo di porre la fiducia sia in Senato che alla Camera ha, secondo molti, impedito il pieno esercizio della democrazia parlamentare in una materia di particolare interesse e valore etico. Dico questo solo a titolo di cronaca perché non è certo per fomentare polemiche che abbiamo pensato, come Meic, a questo incontro, bensì, per conoscere e darci gli strumenti per un sereno e personale giudizio.

All'inizio il testo presentato al Senato prevedeva due capi distinti: il capo I° (10 articoli) introduceva l'istituto della "unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale"; il capo II° (13 articoli) disciplinava le convivenze di fatto. Il testo approvato prevede invece un solo articolo con ben 69 comma- peraltro numerati come se fossero articoli- senza divisioni per capi; questa modifica, però, è solo formale e dovuta alle difficoltà insorte per l'approvazione della legge: rende meno chiara l'impostazione complessiva della legge, ma non cambia la sostanza. Delle poche modifiche sostanziali parleremo poi.

Prima, però, di esaminare il testo, ritengo che occorra fare delle premesse importanti relativamente al contesto generale in cui l'approvazione di questa legge è avvenuta: la prima riguarda i precedenti legislativi italiani; la seconda i riconoscimenti giudiziari di alcuni diritti; la terza le pronunzie della magistratura italiana ed europea sulla questione delle unioni tra persone dello stesso sesso; la quarta la situazione della legislazione sul punto in altre nazioni europee.

Precedenti legislativi.

Tutti ricordiamo il famoso disegno di legge sui DI.CO. (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi), presentato dal Consiglio dei Ministri al tempo del governo Prodi (febbraio 2007), alla cui preparazione aveva anche partecipato l'ex Presidente Nazionale del Meic Prof. Renato Balduzzi: praticamente venivano riconosciuti taluni diritti e doveri a "due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da precedenti vincoli affettivi, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela"; in altre parole venivano riconosciuti vari diritti- alcuni dopo tre anni, altri dopo nove anni di convivenza- a tutte le coppie, senza distinzione tra etero o omosessuali, iscritte nei registri anagrafici dei Comuni. La legge non era stata approvata, anche per l'opposizione di parte del mondo cattolico. Successivamente vi sono state altre proposte di legge, molte, come si è già detto, sono state unificate poi nel disegno oggi approvato.

Riconoscimenti giudiziari di diritti.

In questi anni vi sono state varie pronunzie della magistratura ordinaria nel senso del riconoscimento di diritti di varia natura ai membri di coppie di fatto, etero od omosessuali: per esempio in materia di subentro al partner, contraente in una locazione, in caso di decesso o di allontanamento dalla casa da parte di questi; per esempio ancora in materia di diritti di visita, assistenza, informazione sanitaria.

Pronunzie della Magistratura italiana ed Europea sulla questione in generale dei diritti delle coppie omosessuali.

Soprattutto vanno ricordate, per capire esattamente il contesto in cui si è trovato a decidere il nostro legislatore, alcune pronunzie di importanti magistrature italiane ed europee in ordine alla questione dei diritti delle coppie omosessuali: mi riferisco da una parte alla Corte Costituzionale italiana e dall'altra alla Corte Europea per i diritti dell'uomo (CEDU).

Con la prima pronunzia la Corte Costituzionale (Sentenza nr.138 del 14/4/2010) ha affermato a chiare lettere la necessità della previsione da

parte dello Stato di forme di garanzia e di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Ma vediamo più in particolare.

La questione sollevata avanti alla Corte Costituzionale era nata dal rifiuto di alcuni ufficiali di stato civile di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste da coppie omosessuali. I giudici, chiamati a decidere sull'opposizione presentata dalle coppie avverso questo rifiuto (Tribunale di Venezia e Corte d'Appello di Trento), lo avevano ritenuto del tutto legittimo, affermando che il matrimonio in Italia, così come oggi è regolato dalle norme del codice civile, presuppone la differenza di sesso tra i coniugi, ma avevano anche aggiunto che tali norme dovevano ritenersi in contrasto con la Costituzione. La Corte Costituzionale, dopo aver riaffermato il presupposto da cui erano partiti i giudici ordinari, cioè come ho prima detto, la non applicabilità delle norme sul matrimonio alle coppie omosessuali, hanno invece ritenuta inammissibile la questione sollevata della illegittimità costituzionale di tale norme. Il ragionamento fatto dalla Corte costituzionale è il seguente : 1) l'art.2 della Costituzione italiana garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; 2) per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione;....nella nozione di formazione sociale deve ricomprendersi anche l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; 3) si deve escludere tuttavia che l'aspirazione a tale riconoscimento, che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti la coppia, possa essere realizzata solo attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; 4) spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le

unioni suddette. In conclusione, secondo la Corte Costituzionale c'era un obbligo del parlamento di provvedere al riconoscimento, nei modi e con i diritti e doveri da determinarsi per legge, delle unioni omosessuali, ferma restando la non equiparazione pura e semplice di tali unioni al matrimonio.

Sempre sul piano delle affermazioni di principio sulla questione del riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali è da ricordare poi anche l'altra importante sentenza cui ho già accennato, questa volta di una magistratura europea, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU): la sentenza è del 21/7/2015. La Corte era stata chiamata a giudicare - su ricorso di alcune coppie, tra cui anche alcune che avevano già adito la magistratura italiana - se il comportamento dell'Italia, che aveva loro impedito di accedere al matrimonio, avesse violato l'art.8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che tutela il diritto al matrimonio) o l'art.12 della stessa Convenzione (che tutela il diritto delle persone al rispetto della vita privata e familiare). La Corte europea, nella sua sentenza, dopo aver chiarito che l'art.8 della Convenzione non obbliga gli stati membri dell'unione a consentire l'accesso al matrimonio delle coppie omosessuali, onde non si ravvisava una violazione di quella norma da parte dell'Italia, e dopo aver ricordato di aver già avuto modo di affermare che le coppie omosessuali necessitano di riconoscimento giuridico a tutela della loro relazione, dichiarava che la situazione nel nostro paese-caratterizzata dalla assenza di regolamentazione legislativa, dalla possibilità unicamente di regolamentazione volontaristica e privatistica attraverso eventuali contratti, e dalla necessità di adire singolarmente l'autorità giudiziaria per il riconoscimento dei diritti - non era tale da garantire alle coppie che avevano presentato il ricorso, nonché a tutti coloro che si trovassero nella stessa situazione, il rispetto della loro vita privata e pertanto violava l'articolo 12 della Convenzione. L'Italia veniva quindi condannata dalla Corte Europea a rifondere ai ricorrenti i danni morali e le spese di giudizio. Vorrei a questo punto fare una precisazione giuridica perché sia possibile valutare meglio l'importanza di

questa decisione, poiché è nell'opinione di alcuni che l'Europa non potrebbe/dovrebbe interferire sulle scelte legislative dell'Italia. 1) La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo è stata firmata anche dall'Italia, che quindi si è obbligata anche al suo rispetto; 2) la Corte europea dei Diritti dell'uomo è proprio l'organo giudiziario europeo competente a giudicare le violazioni da parte degli Stati membri dei diritti previsti dalla Convenzione.

La legislazione in materia di altre nazioni europee

Per evitare di riportare dati che potrebbero essere non del tutto attendibili richiamo solo i dati evidenziati nella sentenza sopra citata della Corte europea dei diritti dell'uomo anche se si riferiscono al luglio 2015 e quindi potrebbero essere un poco modificati. Faccio riferimento ai dati europei perché di essa facciamo parte non solo geograficamente, ma anche dal punto di vista istituzionale e legislativo. Dicevo al 21 /7/ 2015 su 47 stati europei 24 avevano disposto legislativamente un qualche riconoscimento delle unioni, che peraltro variavano: dalla estensione pura e semplice delle norme sul matrimonio alle unioni tra persone dello stesso sesso, alla assimilazione delle due normative, alla netta distinzione, infine, tra i due insieme di norme.

Ho fatto queste premesse perché ritengo che da tutto questo risulti evidente la necessità, per lo Stato italiano, di avere una legislazione in materia.

Vediamo, ora, però, le scelte del nostro legislatore.

L'impianto fondamentale della legge.

Due sono state le decisioni fondamentali del legislatore, come risulta dall'esame della normativa: 1) La separazione e differenziazione tra la

regolamentazione delle “unioni civili” e quella delle “convivenze di fatto”;
2) La assimilazione delle unioni civili al matrimonio.

Quanto al primo punto: Si è già detto che il primo impianto separava la normativa relativa alle unioni da quella relativa alle convivenze di fatto, sistemandole in due diversi “capi”. Ora tutto è sistemato in un unico articolo, ma le differenze sostanziali rimangono. Nel 1° comma della legge infatti si afferma che la legge stessa “istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso” mentre in relazione alle convivenze di fatto lo stesso articolo prevede che la legge “reca la loro disciplina”; ed ancora mentre il comma 2° prevede che l’unione civile venga costituita mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, il comma 36° (da cui inizia la parte relativa alle convivenze di fatto) si limita a precisare chi la legge intenda per conviventi di fatto, cioè due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela, etc.. Mi sembra chiaro che la volontà del legislatore è quella di prevedere un nuovo istituto giuridico da una parte, le unioni civili, e di limitarsi a regolamentare delle situazioni di fatto, dall’altra.

E ancora da osservare che la norma nel definire che cosa si intenda per coppie di fatto parla solo di due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia , senza nessuna indicazione circa il sesso. In altre parole con l’approvazione della nuova normativa il nostro legislatore prevede da una parte l’istituto del matrimonio per le coppie eterosessuali e l’istituto delle unioni civili per le coppie omosessuali, dall’altra prevede uguale regolamentazione di diritti e doveri per le coppie di fatto, etero od omosessuali che siano. E questa è la differenza fondamentale rispetto al disegno di legge sui DI.CO di cui ho prima accennato, che si limitavano a prevedere diritti e doveri delle coppie di fatto, di qualunque sesso fossero, senza la previsione di alcun nuovo istituto giuridico assimilabile al matrimonio per le coppie omosessuali.

Quanto al secondo punto (assimibilità delle u.c. al matrimonio). Nonostante l'affermazione iniziale della legge secondo cui l'unione civile è istituita quale specifica "formazione sociale ai sensi degli art.2 e 3 della Costituzione", si deve ritenere che la stessa sia assimilata totalmente al matrimonio, se si escludono l'obbligo di fedeltà, non previsto per i membri dell'unione civile, e l'impossibilità per gli stessi di adottare dei figli (ma di questo parleremo in seguito). A questo proposito è da rilevare che al comma 20 dell'art.1 della normativa si legge : " Ai soli fini di assicurare l'effettiva tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso." Il periodo successivo precisa che tale disposizione non riguarda le norme del codice civile non richiamate espressamente dalla nuova normativa né le norme sull'adozione. Orbene, tale norma era già prevista nel disegno di legge senza l'aggiunta del cappellino iniziale "al solo fine di assicurare l'effettiva tutela dei diritti....", che è stato introdotto in sede di approvazione davanti al senato. Mi sembra a questo punto palese l'intento del legislatore di estendere alle unioni civili la stessa normativa prevista per il matrimonio, pur avendo l'accortezza di dare loro un nome ed una apparente posizione istituzionale diversa (non famiglie come società naturali fondate sul matrimonio ma formazioni sociali fondate sulla dichiarazione di volersi unire civilmente).

Basta d'altronde leggere anche velocemente la nuova legge per riscontrare che spesso sono richiamate, per l'applicabilità alle unioni civili intere norme, talvolta interi capi o sezioni del codice civile in materia di matrimonio o di regime matrimoniale (per esempio in materia di convenzioni matrimoniali, di alimenti, di successioni).

Ma vediamo la nuova normativa un po' più specificatamente.

Unioni civili.

Abbiamo già detto che l'unione civile si costituisce con una dichiarazione delle parti davanti all'ufficiale dello stato civile, cioè la stessa persona che celebra il matrimonio civile (Il Sindaco o chi fa le veci del Sindaco o persona da lui delegata, cioè una persona che ha fatto un corso specifico o il segretario comunale), cui fa seguito la registrazione nell'archivio degli atti dello stato civile. Non sono previste le pubblicazioni precedenti, nè la possibilità per i terzi di fare opposizione, come invece è per i matrimoni civili, ma anche per quelli concordatari, cioè i matrimoni cattolici che hanno effetti civili.

Sono però specificate le condizioni impeditive dell'accesso all'unione civile, che sono: un vincolo matrimoniale o di unione civile preesistente, l'interdizione di una delle parti, la sussistenza tra le parti di rapporti di parentela, affinità (cioè i rapporti che nascono con i parenti del coniuge), di adozione, la condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge o del partner di una precedente unione civile. Si badi che la normativa in materia di impedimenti alla unione civile è praticamente quasi uguale a quella prevista per il matrimonio, e ciò si attua in parte con una formulazione espressa ma che ricalca le norme che regolano il matrimonio, in parte mediante il richiamo puro e semplice di tale normativa. L'unione civile costituita in violazione delle norme impeditive, cioè costituita in presenza di una delle condizioni per cui avrebbe invece dovuto essere esclusa, è nulla e può essere impugnata dalle stesse persone da cui può essere impugnato il matrimonio: ciascuna delle due parti, gli ascendenti, il P.M. e comunque tutti quelli che ne abbiano un interesse legittimo ed attuale. Praticamente identica a quella prevista in materia matrimoniale è anche la normativa che dispone che possa essere impugnata l'unione civile dalla parte il cui consenso è stato dato per errore sulla identità della persona o per errore essenziale su qualità personali: malattie fisiche o psichiche che impediscano la vita comune, condanne a pena superiore a 5 anni o per prostituzione.

E espressamente prevista la possibilità da parte dell'ufficio di Stato civile di rilasciare certificato attestante la costituzione dell'unione.

Norma particolare è prevista per il cognome; ovviamente non poteva essere uguale a quella prevista per i coniugi, che presuppone la differenza di genere, aggiungendo la moglie al proprio il cognome del marito. Qui è previsto che le parti possano stabilire (è dunque una facoltà per le stesse parti, non una conseguenza che si verifica per legge), di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre il cognome comune al proprio, se diverso (in pratica quella il cui cognome non è stato scelto come cognome comune).

E passiamo ai diritti e doveri nascenti dall'unione civile. Sono gli stessi del matrimonio, con esclusione solo dell'obbligo di fedeltà, e sono reciproci, come d'altronde anche nel matrimonio, dopo la riforma fondamentale del 1975: l'assistenza morale e materiale, la coabitazione, la contribuzione ai bisogni comuni secondo le proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Si prevede che le parti concordino tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissino la residenza comune. In proposito credo che qui sia sfuggito al legislatore che il parlare di vita "familiare" per queste unioni sia un po' in contrasto con l'impostazione di base secondo cui si tratta del riconoscimento di "formazioni sociali ex artt. 2e3 della Costituzione". Ma è questione più formale che sostanziale dal momento che spesso nel linguaggio comune, spesso anche in ambito cattolico, si parla di esistenza, oggi, di fatto, di pluralità di modelli familiari.

Il regime patrimoniale previsto per i membri delle unioni civili, in assenza di una scelta diversa, è quello della comunione dei beni, così come per i coniugi. Vengono richiamati gli articoli che regolano le convenzioni matrimoniali (per esempio la forma con cui possono essere espresse e le possibilità di modificazione), ma anche la loro sostanza (per esempio quali sono i beni che sono ricompresi nella comunione e quelli che comunque ne restano esclusi per legge), così come vengono espressamente richiamate le norme regolatrici di altri istituti di tipo patrimoniale come il fondo patrimoniale o l'impresa familiare. Non è certo il caso qui di specificare di che cosa si tratta; ne parlo unicamente per mostrare ancora

una volta la assimilabilità più o meno totale degli istituti previsti per la regolazione degli interessi e dei diritti patrimoniali delle parti nel matrimonio civile e nelle unioni civili.

La legge dichiara poi applicabili alle parti dell'unione civile interi capi o titoli della normativa relativa alle successioni; praticamente si tratta delle norme che prevedono la successione del coniuge nei casi di successione legittima, che si verifica in caso di morte senza testamento, disponendo chi sono le persone che per legge sono eredi, e la diversa percentuale spettante agli eredi nei diversi casi(per esempio la percentuale spettante al coniuge in presenza o meno di uno o diversi figli); ed ancora si tratta delle norme che prevedono la riserva di legittima cioè la parte che la legge riserva in ogni caso, quindi anche se il testatore ha disposto diversamente, a certe persone più strettamente legate al testatore (coniuge, figli), anche qui stabilendo percentuali diverse del patrimonio ereditario a seconda delle diverse circostanze; prevedendo quindi la possibilità per le persone lese in questi loro diritti di impugnare, se lo vogliono, il testamento, davanti all'autorità giudiziaria. Dunque in tutti questi casi la parte dell'unione civile è equiparata al coniuge.

Ancora la legge stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro sia dovuta al partner l'indennità di fine rapporto di lavoro, così come previsto per il coniuge, così come si deve ritenere usufruibile dal partner superstite la pensione di reversibilità in forza del comma 20 della legge, già citato, che in via generale parifica il partner dell'unione civile al coniuge nell'applicazione di leggi, regolamenti, contratti collettivi, etc., quando si tratti di tutelarne i diritti o prevederne obblighi.

Passiamo infine ad esaminare i casi di scioglimento dell'unione civile (il termine scioglimento è naturalmente lo stesso usato per il matrimonio). Oltre al caso di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti ed oltre ad altri casi previsti già dalla legge sul divorzio (per lo più condanne varie di una certa rilevanza o per l'entità della pena--ergastolo, più di 15 anni di carcere-- o per l'identità della persona offesa-- lo stesso

partner o suo figlio--), l'unione civile può essere sciolta per volontà delle parti, che va manifestata, anche disgiuntamente, davanti all'ufficiale di stato civile, seguita, decorsi tre mesi, dalla domanda in Tribunale. Quindi per lo scioglimento dell'unione civile non è necessario, come avviene in caso di matrimonio, passare prima per la separazione (e lasciare poi trascorrere o sei mesi o un anno a seconda che si tratti di separazione consensuale o giudiziale), ma è sufficiente che anche una sola delle parti si presenti all'ufficiale di stato civile, affermando di non voler continuare l'unione, e lasci passare tre mesi. Per quanto riguarda poi i modi per arrivare alla dichiarazione di scioglimento delle unioni civili la norma richiama, in quanto applicabili, sia la legge sul divorzio, sia la nuova normativa del settembre 2014 che, semplificando e velocizzando le modalità di accesso a tale istituto per i casi in cui le parti siano o riescano a mettersi d'accordo sulle condizioni del divorzio, così come della separazione, prevedono o l'intervento di un avvocato, seguito dal controllo del Pubblico Ministero e solo eventualmente del giudice, o addirittura, in assenza di figli minori o disabili, dell'intervento solo dell'ufficiale di stato civile. In conclusione la normativa sulle unioni civili semplifica ulteriormente, rispetto al matrimonio, l'iter per arrivare allo scioglimento. Debbo però dire che a mio parere la formulazione della norma non è di estrema chiarezza, onde, come spesso avviene, occorrerà poi vedere l'interpretazione giurisprudenziale.

Interessanti sono le norme relative alle conseguenze di una eventuale sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. La sentenza determina lo scioglimento dell'unione civile e fin qui niente di strano. La norma successiva prevede poi che nel caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una persona sposata (che per la legge sul divorzio è causa di scioglimento del matrimonio), se i coniugi manifestino invece la volontà di non sciogliere il matrimonio (la legge non dice davanti a chi, ma presumibilmente davanti all'ufficiale di stato civile), si instaura automaticamente una unione civile. Ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, della quasi totale equiparazione dell'unione civile al matrimonio.

Seguono alcune norme di tipo tecnico. In particolare il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge dei decreti legislativi per adeguare le norme sull'ordinamento civile, ma in genere per apportare modificazioni od integrazioni alle norme oggi in vigore (si parla di leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, decreti), se necessario a coordinarle con la legge ora approvata. E una previsione abbastanza generica , di cui onestamente non so immaginare l'impegno occorrente da parte del Governo.

Ed ancora vi è la previsione degli oneri finanziari per l'attuazione delle nuove norme sulle unioni civili. Non sono cifre da poco: in crescita via via negli anni la previsione si stabilizza sui circa 23 milioni di euro annui a partire dal 2025. Penso che la previsione sia fondamentalmente relativa alle pensioni di reversibilità.

Per finire richiamo quella che penso sia la differenza fondamentale tra la normativa approvata e quella del disegno di legge presentato all'inizio al Senato, al di là delle differenze cui ho già accennato più di forma che di sostanza. Si tratta del famoso art.5 del disegno di legge che modificando la legge sulle adozioni prevedeva in concreto l'adottabilità da parte del partner di un membro dell'unione civile dei figli del compagno/a. La forte opposizione, oltre che di altri partiti, anche di molti cattolici dei partiti di maggioranza, che temevano che fosse un modo per aggirare il divieto, vigente in Italia, ma non in altri paesi, della maternità surrogata, più volgarmente chiamata "utero in affitto", ha impedito la modifica delle norme sull'adozione, anzi il principio risulta espressamente affermato al comma 20 della legge, che recita: " Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti." Di fatto, come si è letto sulla stampa, alcune pronunzie della magistratura hanno dichiarato l'adottabilità dei figli di uno dei membri di una coppia omosessuale da parte dell'altro; ciò sulla base della normativa oggi vigente. Addirittura quest'anno è stato emesso provvedimento di adozione incrociata, nel senso di due partners di genere femminile che hanno avuto in adozione ciascuna i figli dell'altra; il provvedimento è definitivo perché non è stato impugnato dal Pubblico Ministero. Non

ritengo in questa sede di dover/poter precisare né la normativa sulla base della quale si è giunti a queste decisioni, l' "adozione in casi particolari", le cui norme sono state oggetto di una interpretazione innovativa e contestata e l'adozione dei minori in stato di abbandono. Faccio solo presente che il problema non è risolto, avendo il Parlamento solo evitato di legiferare sul punto, lasciando la situazione inalterata rispetto a prima.

Convivenze di fatto.

Abbiamo già detto che la normativa inizia con il definire coloro che intende per conviventi di fatto, per i quali stabilisce poi alcuni diritti: due persone unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. In relazione alla stabilità dei legami, peraltro, la normativa non lega i diritti al fatto che la convivenza abbia avuto una certa durata, come prevedeva il disegno di legge sui DI.CO., ma fa unicamente riferimento a quanto risulta dalle registrazioni anagrafiche circa la esistenza della convivenza, cioè, in pratica, alle dichiarazioni delle parti; anche se occorre dire che esiste il potere di controllo della autorità comunale circa la correttezza delle dichiarazioni. In ogni caso l'elemento stabilità rimane un'affermazione teorica. Tornando alla definizione delle persone conviventi troviamo un elemento positivo- un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (sono pertanto escluse le convivenze dovute a rapporto di lavoro, così come anche a rapporti di assistenza anche volontaria non derivanti da un legame affettivo di coppia)- ed un elemento negativo- persone che non abbiano tra loro un altro legame di tipo parentale, di affinità (il rapporto con i parenti del coniuge), di adozione, di matrimonio, di unione civile. Il fatto che sia previsto che le due persone conviventi di fatto non debbano essere unite né in matrimonio né con l'unione civile dimostra ulteriormente che conviventi di fatto possano essere sia etero che omosessuali, come d'altronde implicitamente risultante anche dal fatto che prima la norma aveva parlato di persone unite da legame affettivo di coppia senza ulteriori

specificazioni. Tengo a ribadirlo a rischio di essere noiosa, perché in questi tempi ho riscontrato sulla stampa, in articoli che pretendevano di essere esplicativi della nuova normativa, notevole confusione sul punto. Dunque da una parte due istituti -il matrimonio, per coppie eterosessuali, e l'unione civile, per coppie omosessuali, costituiti entrambi a seguito di una espressa dichiarazione di volontà ; dall'altra convivenze di fatto, cioè situazioni di fatto cui la legge riconosce certi diritti, che possono riguardare indifferentemente coppie omo o eterosessuali.

Quali sono i diritti riconosciuti? E subito da dire che alcuni erano già stati riconosciuti da decisioni giurisprudenziali. Ma le sentenze riguardano il singolo caso, non prevedono i diritti in senso generale, per tutti coloro che si trovano in una certa situazione, come fa la legge; soprattutto in un sistema come quello italiano, basato fondamentalmente sulla legge scritta e non sui precedenti giurisprudenziali; anche se, sicuramente, le sentenze hanno influenza sulla formazione della cultura generale in materia di diritti e giustizia.

Dunque si tratta dei diritti spettanti ai coniugi secondo il diritto penitenziario, in primis il diritto di visita ; quelli previsti per i coniugi o i familiari dai regolamenti delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, come i diritti di visita, di assistenza ,di accesso alle informazioni sanitarie; la possibilità di essere nominato dal Tribunale o dal Giudice tutelare rispettivamente tutore o amministratore di sostegno del convivente nel caso di incapacità dello stesso (finora era previsto il convivente tra le persone che potevano presentare il ricorso per la nomina , non tra le persone che potevano essere nominate); il diritto ad essere risarciti del danno alla pari del coniuge nel caso di morte del convivente per colpa di terzi.

Vi sono poi molti riconoscimenti in relazione alla abitazione comune; logicamente, d'altronde, dal momento che è il luogo dove si svolge fondamentalmente la convivenza oggetto di considerazione da parte del legislatore: il diritto per il partner superstite, in caso di morte del compagno che fosse proprietario della casa comune, di continuare ad abitarvi per un certo periodo che varia sia in relazione al fatto che siano o

meno presenti dei figli, sia in relazione alla durata della convivenza; il diritto di succedere nel contratto di locazione della casa comune nel caso sia di morte ma anche di recesso da parte del convivente che fosse titolare del contratto; l'equiparazione nella formazione delle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari delle situazioni di convivenza a quelle familiari fondate sul matrimonio.

Ancora in materia economica è stabilito il diritto ad una partecipazione agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con gli utili, agli incrementi aziendali, nel caso in cui il convivente presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente senza che esista un rapporto di società o un rapporto di lavoro subordinato.

Ho lasciato per ultima l'affermazione del diritto a designare il convivente quale proprio rappresentante, in caso di malattia che comporta l'incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute e in caso di morte per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Nessun problema in relazione alla previsione della possibilità di prendere decisioni del secondo tipo-diciamo post mortem-: si tratta praticamente di aver esteso ai conviventi poteri già previsti per i familiari da leggi speciali. La prima parte, invece, che, ripeto, prevede la possibilità di designare il convivente perché prenda decisioni in materia sanitaria al posto del partner diventato incapace, a mio parere, da una parte dà al convivente dei poteri che non hanno nemmeno i coniugi, dall'altra urta con le attuali norme del codice civile in materia di rappresentanza delle persone ; difatti oggi non è possibile nominare un proprio rappresentante per il momento in cui non si sia più capaci, spettando tale nomina unicamente all'autorità giudiziaria (anche la normativa sull'amministratore di sostegno prevede che possa essere designato da ciascuno di noi, se lo riteniamo opportuno, un a.d.s., per l'epoca in cui, eventualmente, non fossimo più capaci di curarci dei nostri interessi, ma questa designazione è praticamente una segnalazione al Giudice tutelare della persona che noi vorremmo fosse nominata, e non ha valore se non è seguita dalla nomina da parte del G.T.) ; qui invece nulla si dice circa un intervento successivo dell'autorità

giudiziaria. Ora non è che la contrarietà alle norme del codice civile renda la norma nulla: si tratta di norme di pari grado e quindi la norma speciale può ben derogare a quella generale; resta la stranezza di un potere dato ai conviventi non previsto per i coniugi o altri familiari. Ritengo che si sia trattato di un “lapsus” del legislatore.

Dunque si tratta di pochi e ben descritti diritti, senza richiamo alcuno alle norme regolanti l'unione matrimoniale.

Proseguendo nell'esame della parte della legge riguardante le convivenze di fatto vi sono varie norme che prevedono e regolano il “contratto di convivenza”, diretto a disciplinare i rapporti patrimoniali della vita in comune.

Fino all'approvazione della nuova normativa le coppie di fatto non venivano prese in considerazione dalla legge e i loro membri non ricevevano tutela, se non sporadicamente, da singole norme in leggi speciali o da sentenze. Diverso discorso, naturalmente, per i figli, che hanno trovato via via maggior tutela, fino alla totale equiparazione rispetto ai figli nati dal matrimonio. Gli obblighi reciproci dei membri della coppia potevano dirsi esistenti solo su di un piano etico, ma non giuridico. In questa situazione, anche a seguito di ciò che avveniva in altre nazioni, è stata sentita l'esigenza di prevedere una forma di tutela autonoma e privatistica, mediante la stipulazione di un contratto, volto a definire alcuni aspetti patrimoniali della vita in comune, ed eventualmente anche le conseguenze patrimoniali della interruzione del rapporto. Così ad esempio il Consiglio Nazionale del Notariato era intervenuto inviando ai notai e pubblicando una proposta di regolamentazione di questi contratti, che sicuramente è stata presa in considerazione dal legislatore.

La legge prevede innanzitutto che il contratto, per essere valido, sia redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che devono poi trasmetterne copia in Comune per l'iscrizione all'anagrafe. Il contratto può contenere la previsione delle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e la previsione del regime patrimoniale della comunione dei beni.

E in proposito da rilevare che la situazione è esattamente l'inverso di ciò che è previsto per l'unione matrimoniale e anche per le unioni civili per le quali è espressamente richiamato il regime previsto per il matrimonio: qui infatti, come è logico trattandosi di semplici convivenze, la legge prevede il regime della separazione come normale, tranne il caso di una diversa scelta da parte della coppia; viceversa nei casi di matrimonio e unioni civili. Naturalmente il contratto può sempre essere modificato.

Interessante è il regime delle nullità, perché, oltre alle classiche previsioni (minore età, interdizione di uno o entrambi i contraenti), sono causa di nullità anche l'esistenza di un vincolo matrimoniale o di una unione civile o l'esistenza di un altro contratto di convivenza.

Sono poi previste le cause di risoluzione dell'eventuale contratto di convivenza: oltre alla morte od al matrimonio, ed alla unione civile delle parti tra di loro o con altri, il contratto viene risolto sull'accordo delle parti o anche solo per volontà unilaterale di uno dei conviventi. Però nel caso in cui la dichiarazione unilaterale di recesso avvenga da parte del partner che ha la disponibilità esclusiva della casa la dichiarazione stessa deve contenere il termine, che non può essere inferiore a novanta giorni, in cui l'altro deve lasciare la casa. La dichiarazione di recesso deve avvenire con le stesse forme del contratto (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato).

Infine, al di là di quanto stabilito volontariamente dai conviventi nell'eventuale contratto di convivenza per il caso di interruzione della stessa, una norma finale stabilisce che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice possa decidere che il membro della coppia che si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di mantenersi, riceva dall'altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. La norma aggiunge che tale obbligo è adempiuto con precedenza rispetto a quello che riguarda i fratelli e le sorelle.

Direi che non si può negare l'intenzione del legislatore di prevedere alcuni diritti per entrambi i conviventi, indipendentemente dalla situazione

patrimoniale di ciascuno, ma anche, entro certi limiti, di tutelare il partner in situazione economica più debole.

Penso di avervi presentato con sufficiente obbiettività e spero non troppa pedanteria la nuova normativa, e di avervi aiutato quindi a farvi una opinione personale e non condizionata da preconcezioni o pressioni ideologiche. Ritengo che , al di là delle discussioni e dei contrasti in Parlamento e nell'opinione pubblica, che hanno caratterizzato un po' tutto l'iter di approvazione della legge e che si sono accentuati soprattutto prima dell'esame da parte del Senato, la normativa sulle convivenze riguardi una larga e sempre crescente parte della popolazione italiana e sia generalmente abbastanza condivisa; la normativa invece sulle unioni civili penso riguardi un limitato numero di cittadini e sia oggetto di forti resistenze ad accettarla, soprattutto per la più volte anche da me richiamata quasi totale assimilabilità all'unione matrimoniale. Penso ,ancora, in accordo con l'editoriale dell'ultimo numero di Coscienza- la rivista del Meic, di cui fa parte il gruppo di Lecco promotore di questo incontro-, editoriale a firma del Presidente nazionale Beppe Elia , che si sarebbe potuto e dovuto trovare soluzioni più capaci di contemperare la attenzione ad una realtà sociale radicalmente mutata in questi decenni con la sensibilità e le convinzioni di una ampia parte della società civile; ritengo però anche, sempre in accordo con la visione del presidente del MEIC che oggi, come forse sempre, sia soprattutto necessario , per i cattolici, l'impegno per vivere innanzitutto noi una unione stabile e fedele, di condivisione e apertura alla vita ed al dialogo con gli altri, perché attraverso la nostra testimonianza sia presentato come bello, attraente, condivisibile, il modello in cui crediamo.

